

OGGETTO: Appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) di CONSIP relativo alla fornitura di vaccini alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria suddivisa in n.19 lotti. Indizione ed approvazione fascicolo di gara.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- che con Legge Regionale dell'Umbria n.9 del 30.4.2014 è stata disposta la costituzione, fra tutte le Aziende sanitarie regionali, di una società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Salute" (ora "Umbria Salute e Servizi S.c.a r.l.", ex L. 8/2018) secondo il modello comunitario dell'in house providing, alla quale sono stati attribuiti una pluralità di servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute, e che, ai sensi dell'art.9 della legge medesima, svolge anche le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS);
- che in data 18 novembre 2014 è stato sottoscritto l'Accordo convenzionale tra le Aziende Sanitarie Regionali dell'Umbria ed Umbria Salute S.C.A.R.L, con validità fino al 31.12.2015, che prevedeva fra l'altro che in attesa della conclusione del processo di organizzazione strutturale della Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS), quest'ultima si potesse avvalere della collaborazione delle Aziende Sanitarie consorziate per l'espletamento delle procedure di gara da svolgere nell'interesse delle Aziende medesime, e che l'accordo di cui sopra è stato rinnovato con successivi atti. da ultimo con delibera della Conferenza degli Enti Soci in data 23.06.2020, fino al 30.09.2020.
- che Umbria Salute s.c. a r.l., con Delibera ANAC n. 58 del 22.07.2015 è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori istituito ai sensi dell'art.9 del citato D.L. 66/2014 e che tale iscrizione è stata riconfermata con Delibera ANAC n.31 del 17.1.2018.
- che con DPCM 11.7.2018 (pubbl. G.U.R.I. serie generale n. 189 del 16.8.2018) di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla n.89/2014) sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie annuali al superamento delle quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure, includendo fra tali categorie i vaccini.

VISTO:

- che l'amministratore Unico di Umbria Salute s.c. a r.l. con lettera prot. n. 2503 del 25.10.2016, ha provveduto a nominare la Dr.ssa Emanuela Bacioccola, Posizione Organizzativa Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro della U.O. Acquisti Beni e Servizi dell'Azienda USL Umbria 1, Responsabile Unico del Procedimento della gara regionale relativa alla fornitura di vaccini;
- che i referenti tecnici nominati dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per le forniture di vaccini sono:
 - Azienda Ospedaliera di Perugia: Dr.ssa Brunella Pochini;
 - Azienda Ospedaliera di Terni: Dott.ssa Francesca Panfilo e Dr.ssa Silvia Di Marco;

- Azienda USL Umbria 1: Dr. Massimo Gigli, Dott. Iginio Moffa e Dr.ssa Maria Sabrina Morico;
- Azienda USL Umbria 2: Dott.ssa Maria Laura Proietti.

CONSIDERATO:

- che il tavolo tecnico costituito per le forniture in oggetto si è riunito in videoconferenza in data 26.05.2020, 05.06.2020 e 17.06.2020 per esaminare il fabbisogno quali-quantitativo dei vaccini da mettere in gara relativo:
 - ✓ al vaccino influenzale da utilizzare per bambini dai sei mesi ai tre anni di età, in ragione del fatto che il vaccino influenzale Influvac S Tetra, aggiudicato con Determina del 23.9.2019 per un biennio, non è idoneo per tale fascia di età;
 - ✓ ai lotti che sono risultati deserti nella procedura di gara aggiudicata con Determina del 23.9.2019;
 - ✓ ai vaccini in cui contratti scadranno nel corso del prossimo semestre.
- che il tavolo tecnico ha approvato il capitolato tecnico e le caratteristiche dei vaccini in da mettere in gara da aggiudicare, per singoli lotti:
 - ✓ secondo il criterio del minor prezzo, in conformità a quanto previsto all'art. 95 c.4 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, che prevede tale possibilità per le forniture che presentino con caratteristiche standardizzate;
 - ✓ per la durata di 24 mesi, con la sola eccezione del vaccino influenzale pediatrico, per cui è stata prevista una durata di 12 mesi al fine di allinearne la scadenza agli altri vaccini influenzali aggiudicati per un biennio con la Determina del 23.9.2019 sopra citata.
- che in base a quanto condiviso nell'incontro del 17.06.2020, il Responsabile del Procedimento con mail del 19.06.20 ha inviato ai referenti tecnici della Aziende Sanitarie ed ospedaliere la tabella contenente l'elenco dei lotti da mettere in gara richiedendo di comunicare il relativo fabbisogno.
- che i referenti delle Aziende hanno dato riscontro con le comunicazioni di seguito elencate, acquisite agli atti:
 - Azienda Ospedaliera di Perugia: prot. Farmacia Ospedaliera prot.0002475 del 23/06/2020;
 - Azienda Ospedaliera di Terni: protocollo n.0002671 del 07/07/2020;
 - Azienda USL Umbria 1: protocollo n.0002655 del 06/07/2020;
 - Azienda USL Umbria 2: prot. n.0002616 del 02/07/2020.

VERIFICATO, ai sensi della vigente normativa, mediante consultazione del Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione all'indirizzo www.acquistiinretepa.it che non esistono convenzioni CONSIP attive, ai sensi dell'art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i. per forniture comparabili e sovrapponibili a quelle in oggetto.

VERIFICATO, mediante consultazione del sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione www.anticorruzione.it, pagina "Prezzi di riferimento in ambito sanitario", che la fornitura in argomento non risulta inserita nell'elenco dei prodotti per i quali l'Osservatorio dei contratti

pubblici ha provveduto, a pubblicare i prezzi di riferimento, ai sensi dell'art.17 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L.111/2011 e s.m.i. e dell'art.9 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L.89/2014.

CONSIDERATO che in base ai prezzi praticati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria ed all'indagine di mercato effettuata, nell'ambito della quale sono stati rilevati i prezzi di aggiudicazione delle gare regionali espletate dai Soggetti Aggregatori delle Regioni Lombardia, Puglia, Basilicata, Toscana, Liguria, Veneto e Puglia, si è pervenuti ad individuare il valore della base d'asta per ciascuno dei lotti da mettere in gara, così come riportato nella tabella sotto indicata:

Nr. Lotto	Codice ATC	Principio Attivo	Durata fornitura mesi	Fabb. totale regionale	Prezzo unitario a base d'asta iva esclusa	Valore TOTALE REGIONALE iva esclusa	Valore Max stimato con opzione 50% iva esclusa
1	J07AE01	VACCINO COLERICO	24 mesi	3300	€ 11,60	€ 38.280,00	€ 57.420,00
2	J07AG51	VACCINO HAEMOPHILUS INFLUENZALE TIPO B CONIUGATO ALTOSSOIDE TETANICO O ALLA PROTEINA DIFTERICA	24 mesi	840	€ 12,28	€ 10.315,20	€ 15.472,80
3	J07AH07	VACCINO MENINGOCOCCICO TIPO C CONIUGATO CON TOSSOIDE TETANICO O CON CORYNEBACTERIUM DIPHTARIAE CRM 197	24 mesi	11098	€ 10,85	€ 120.413,30	€ 180.619,95
4	J07AH09	VACCINO ANTIMENINGOCOCCO B MULTICOMPONENTE . <i>DA UTILIZZARE IN SOGGETTI DI ETA' PARI O SUPERIORE A 10 ANNI. SI RICHIEDE DI OFFRIRE TUTTI I CONFEZIONAMENTI COMMERCIALIZZATI</i>	24 mesi	1946	€ 50,00	€ 97.300,00	€ 145.950,00
5	J07AH09	VACCINO ANTIMENINGOCOCCO B MULTICOMPONENTE. <i>DA UTILIZZARE IN SOGGETTI DI ETA' INFERIORE A 10 ANNI. IL VACCINO DEVE ESSERE SOMMINISTRABILE ANCHE NEL PRIMO ANNO DI ETA' . IL FABBISOGNO INDICATO SI RIFERISCE AI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 10 ANNI A PARTIRE DA 2 MESI. SI RICHIEDE DI OFFRIRE TUTTI I CONFEZIONAMENTI COMMERCIALIZZATI.</i>	24 mesi	45520	€ 57,67	€ 2.625.138,40	€ 3.937.707,60
6	J07AJ52	VACCINO DIFTERICO, TETANICO, PERTOSSICO ACELLULARE BAMBINI	24 mesi	7840	€ 12,60	€ 98.784,00	€ 148.176,00
7	J07AJ52	VACCINO DIFTERICO, TETANICO, PERTOSSICO ACELLULARE ADULTI <i>DA UTILIZZARE PER LE DONNE IN GRAVIDANZA</i>	24 mesi	10410	€ 12,60	€ 131.166,00	€ 196.749,00
8	J07AM01	VACCINO TETANICO ADSORBITO	24 mesi	23512	€ 3,40	€ 79.940,80	€ 119.911,20
9	J07AM51	VACCINO DIFTERICO ADSORBITO/TETANICO ADSORBITO	24 mesi	18964	€ 4,25	€ 80.597,00	€ 120.895,50
10	J07AP01	VACCINO ANTITIFOIDEO ORALE	24 mesi	4354	€ 9,51	€ 41.406,54	€ 62.109,81

Nr. Lotto	Codice ATC	Principio Attivo	Durata fornitura mesi	Fabb. totale regionale	Prezzo unitario a base d'asta iva esclusa	Valore TOTALE REGIONALE iva esclusa	Valore Max stimato con opzione 50% iva esclusa
11	J07BA01	VACCINO CONTRO L'ENCEFALITE DA ZECCA	24 mesi	50	€ 36,82	€ 1.840,90	€ 2.761,35
12	J07BA02	VACCINO CONTRO L'ENCEFALITE GIAPPONESE	24 mesi	326	€ 65,37	€ 21.310,62	€ 31.965,93
13	J07BB02	VACCINO INFLUENZALE TETRAVALENTE VIRUS SPLIT (FRAMMENTATO) INATTIVATO <i>DA UTILIZZARE PER BAMBINI A PARTIRE DA 6 MESI DI ETÀ E FINO A 3 ANNI</i>	12 mesi	11600	€ 5,90	€ 68.440,00	€ 102.660,00
14	J07BC02	VACCINO EPATITICO A ADULTI	24 mesi	2642	€ 18,50	€ 48.877,00	€ 73.315,50
15	J07BF03	VACCINO POLIOMIELITICO INATTIVATO	24 mesi	3788	€ 7,02	€ 26.591,76	€ 39.887,64
16	J07BL01	VACCINO FEBBRE GIALLA VIVO	24 mesi	1360	€ 17,71	€ 24.085,60	€ 36.128,40
17	J07BM03	VACCINO PAPILOMAVIRUS UMANO (TIPI UMANI 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)	24 mesi	24620	€ 63,00	€ 1.551.060,00	€ 2.326.590,00
18	J07CA02	VACCINO DIFTERICO ADSORBITO/TETANICO/PERTOSSICO ACELLULARE/POLIOMELITE INATT. PEDIATRICO (INDICATO PER CICLO PRIMARIO)	24 mesi	6638	€ 17,00	€ 112.846,00	€ 169.269,00
19	J07CA02	VACCINO DIFTERICO ADSORBITO/TETANICO/ PERTOSSICO ACELLULARE/ POLIOMELITE INATT. A DOSAGGIO RIDOTTO PER LA VACCINAZIONE DI RICHIAMO - <i>DA UTILIZZARE IN BAMBINI A PARTIRE DA 3 ANNI DI ETÀ E PER ADULTI ED ADOLESCENTI</i>	24 mesi	16840	€ 18,27	€ 307.666,80	€ 461.500,20
TOTALE iva esclusa						€ 5.486.059,92	€ 8.229.089,88

VISTO che CONSIP spa ha istituito, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., un "Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti farmaceutici" avente ad oggetto prodotti medicinali ad uso umano (medicinali, soluzioni infusionali, vaccini, emoderivati) il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE N. S 47 del 8/03/2017 e sulla GURI n. 30 del 13/03/2017 ed è stato oggetto di "Avviso" del 5/06/2017 Avviso" del 19.12.2019 e di "errata corrige" del 30.1.2020.

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento delle forniture dei vaccini di cui sopra mediante appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione sopra citato, istituito e messo a disposizione gratuitamente da CONSIP spa, con modalità interamente telematiche, quindi anche nel rispetto dell'art.58 del D.lgs. n.50/2016 e smi.

CONSIDERATO che, in base alla documentazione approvata dal tavolo tecnico ed all'attività istruttoria sopra descritta, si è provveduto a predisporre il fascicolo relativo all'espletamento dell'Appalto Specifico mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione di CONSIP, composto dal Capitolato d'oneri (ALLEGATO A al presente documento) e dai suoi allegati:

- Allegato N.1 Capitolato Tecnico,
- Allegato TABELLA ELENCO LOTTI
- Allegato N.2 Elenco vaccini suddiviso per Azienda Sanitaria
- Allegato N.3 Patto di integrità
- Allegato N.4 Fac simile dichiarazione marca da bollo
- Allegato N.5 Schema di contratto

VISTO il D.Lgs.vo 50/2016.

VISTA la Determinazione dell'Amministratore Unico del 28.9.2017, con cui sono state approvate le procedure di acquisizione beni e servizi sanitari e non sanitari.

**SI PROPONE ALL'AMMINISTRATORE UNICO DI UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C. A
R.L. DI ADOTTARE ATTO CON IL QUALE DECIDE:**

1) DI APPROVARE il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i documenti di seguito elencati:

A) Capitolato d'oneri (ALLEGATO A) e suoi allegati:

- Allegato N.1 Capitolato Tecnico,
- Allegato TABELLA ELENCO LOTTI
- Allegato N.2 Elenco vaccini suddiviso per Azienda Sanitaria
- Allegato N.3 Patto di integrità
- Allegato N.4 Fac-simile dichiarazione marca da bollo
- Allegato N.5 Schema di contratto

tale documento istruttorio con gli allegati di cui sopra resterà depositato agli atti della determinazione dell'Amministratore Unico;

2) DI INDIRE gara per l'affidamento della fornitura di vaccini occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, suddivisa in 19 lotti, da espletare, ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., mediante appalto specifico sul "Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti farmaceutici" avente ad oggetto prodotti medicinali ad uso umano (medicinali, soluzioni infusionali, vaccini, emoderivati) il cui bando istitutivo è stato pubblicato sulla GUUE N. S 47 del 8/03/2017 e sulla GURI n. 30 del 13/03/2017 ed è stato oggetto di "Avviso" del 15/06/2017, di "Avviso" del 19.12.2019 e di "errata corrige" del 30.1.2020:

- con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi di quanto previsto all'art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016;
- della durata di:
 - ✓ 24 mesi, per i lotti n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, n.11, n.12, n.14, n.15, n.16, n.17, n.18, n.19, n.20, n.21, n.22, n.23, n.24;
 - ✓ 12 mesi, per il lotto n.13.

- per un valore di complessivi € 5.486.059,92 + iva ed un valore massimo stimato, comprensivo dell'opzione di incremento delle forniture entro il limite massimo del 50%, di € 8.229.089,88 + iva, con oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00.
- 3) DI APPROVARE il fascicolo di gara relativo alla procedura, composto dal Capitolato d'oneri (ALLEGATO A al presente documento) e dai suoi allegati:
- Allegato N.1 Capitolato Tecnico,
 - Allegato TABELLA ELENCO LOTTI
 - Allegato N.2 Elenco vaccini suddiviso per Azienda Sanitaria
 - Allegato N.3 Patto di integrità
 - Allegato N.4 Fac-simile dichiarazione marca da bollo
 - Allegato N.5 Schema di contratto
- 4) DI RISERVARSI di nominare successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte il Referente Tecnico che dovrà supportare il RUP nell'attività di verifica della rispondenza delle caratteristiche dei prodotti offerti ai requisiti tecnici specificati nel capitolato tecnico e nell'allegato elenco lotti.
- 5) DI DISPORRE la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, alla Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza, all'Azienda USL Umbria 1, all'Azienda USL Umbria 2, all'Azienda Ospedaliera di Perugia ed all'Azienda Ospedaliera di Terni.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
P.O. Acquisizione Beni
Farmaceutici e Dispositivi in Vitro
Azienda USL Umbria 1
Dott.ssa Emanuela Bacioccola

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA'
Dr. Roberto Americioni

**CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI VACCINI ALLE AZIENDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE DELL'UMBRIA SUDDIVISA IN N.19 LOTTI
Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. – CRAS**

Cod. gara ANAC _____ ID CONSIP _____

Sommario

Sommario.....	2
1. OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITÀ.....	3
2. DURATA DELLA FORNITURA.....	3
3. RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA STAZIONE APPALTANTE E SINGOLE AZIENDE.....	4
4. SICUREZZA.....	5
5. CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE E CONFEZIONAMENTO.....	5
6. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE.....	7
7. INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DI PRODOTTI.....	8
8. GARANZIA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
9. PAGAMENTI.....	10
10. CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – MODIFICHE DEI CONTRATTI.....	11
11. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO.....	12
12. CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI.....	12
13. INADEMPIMENTI E PENALI.....	13
14. CORRISPETTIVI ED ADEGUAMENTO PREZZI.....	14
15. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO.....	15
16. DOMICILIO DEL FORNITORE E COMUNICAZIONI.....	17
17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	17
18. FORO COMPETENTE.....	18

1. OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITÀ.

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di vaccini come descritti nell'allegato al capitolato d'oneri **Allegato Tabella Elenco Lotti**, occorrenti all'Azienda USL Umbria 1, all'Azienda USL Umbria 2, all'Azienda Ospedaliera di Perugia ed all'Azienda Ospedaliera di Terni, di seguito per brevità indicate come "Aziende".

Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche dei prodotti e dei quantitativi stimati da fornire si rinvia a quanto indicato nell' **Allegato Tabella Elenco Lotti**, ivi incluse le ulteriori specifiche riportate nella **colonna NOTE** della tabella medesima, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato ed a quanto indicato al successivo paragrafo 5.

Per quanto attiene alla suddivisione della fornitura fra le Aziende si fa riferimento a quanto indicato nell'allegato al capitolato d'oneri **Allegato N.2 – Elenco vaccini suddiviso per Azienda**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato ed in cui sono specificati, in riferimento ai singoli lotti, i quantitativi stimati annui occorrenti alle singole Aziende, la durata della fornitura in mesi, il valore totale complessivo ed il valore massimo stimato, comprensivo dell'opzione di incremento del 50%.

Si evidenzia che la durata della fornitura sarà di :

- 24 mesi, per i lotti n.1, n.2,n.3,n.4, n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, n.11, n.12, n.14, n.15, n.16, n.17, n.18, n.19;
- 12 mesi, per il lotto n.13.

I quantitativi per singolo lotto riportati negli allegati, sono stati indicati in via del tutto presuntiva in quanto l'effettivo consumo di vaccini è difficilmente quantificabile preventivamente essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani vaccinali, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti.

I quantitativi riportati in allegato non sono vincolanti e non impegnano la stazione appaltante e le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che avranno la facoltà di ordinare, secondo le necessità, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice le quantità stimata riportate nel presente paragrafo e nell'allegato potranno variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento), senza che per ciò il fornitore abbia a pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. Entro il limite massimo suddetto potranno essere ricompresi eventuali fabbisogni di Amministrazioni contraenti, lotti per i quali oggi non è evidenziato alcun fabbisogno.

2. DURATA DELLA FORNITURA

Con la stipula del contratto relativo alla fornitura dei prodotti in oggetto il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata per la durata indicata al precedente punto 1, con decorrenza dalla data che sarà indicata nei contratti delle singole Aziende Sanitarie, successivamente alla scadenza dei corrispondenti contratti in corso di validità o all'esaurimento degli stessi per raggiungimento del quantitativo ivi previsto.

Durante il periodo di validità dei contratti derivanti dalla presente procedura, Umbria Salute e Servizi potrà dar corso a nuove procedure di gara, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa, successivamente all'immissione in commercio di prodotti sovrapponibili a quelli

aggiudicati in relazione all'utilizzo previsto nei piani vaccinali, con conseguente recesso dai contratti in corso o modifica degli stessi.

Nell'ambito del valore massimo stimato della fornitura di cui al paragrafo 1, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

3. RIPARTIZIONE COMPETENZE TRA STAZIONE APPALTANTE E SINGOLE AZIENDE.

Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. - Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità (CRAS) espleta la presente gara accentrata regionale ai sensi della L.R. Umbria n.9/2014 in qualità di soggetto aggregatore ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 24 dicembre 2015, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle procedure di acquisizione beni e servizi sanitari e non sanitari approvate con Determinazione dell'Amministratore Unico del 28.9.2017 .

La presente gara, che prevede la suddivisione della fornitura in n.19 lotti, darà origine a distinti rapporti contrattuali tra le ditte aggiudicatari e le singole Aziende che si costituiranno a seguito dell'adozione di apposito atto di recepimento del provvedimento di aggiudicazione da parte delle Aziende medesime.

È di esclusiva competenza di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., quale stazione appaltante, la titolarità della gestione giuridico-amministrativa dell'espletamento dell'intera procedura fino all'efficacia dell'aggiudicazione.

È di esclusiva competenza delle singole Aziende la titolarità della gestione contrattuale per la propria quota di fornitura, secondo le proprie procedure amministrativo-contabili, comprensiva a titolo esemplificativo delle seguenti attività:

- stipula del contratto e gestione autonoma del rapporto contrattuale;
- eventuali autorizzazioni al subappalto e varianti al contratto medesimo.
- eventuali collaudi delle apparecchiature tecnico-scientifiche sanitarie, secondo le rispettive procedure per la verifica della rispondenza degli stessi a quanto descritto nell'ordine e nel contratto;
- gestione del deposito cauzionale definitivo;
- gestione degli ordinativi, ricevimento merce e controlli;
- ricevimento fatture, liquidazione e pagamento delle stesse;
- adeguamento prezzi, applicazione penali, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga, sostituzione contraente;
- gestione dell'eventuale contenzioso compresa l'applicazione di penali e l'eventuale autonoma risoluzione del rapporto contrattuale.

Le singole Aziende con l'atto di recepimento dell'aggiudicazione provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto ed eventualmente, uno o più Direttori dell'esecuzione del contratto ed eventuali relativi assistenti, nell'ambito delle previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici e nella normativa di attuazione dello stesso.

Qualunque fatto rilevante dovesse verificarsi in ordine alle attività di gestione dei contratti, ritenuto d'interesse comune, sarà oggetto di opportune comunicazioni informative tra le varie Aziende.

4. SICUREZZA

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.

5. CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE E CONFEZIONAMENTO

I prodotti farmaceutici forniti devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio.

Le ditte contraenti dovranno fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori e, comunque, ordinarie di mercificazione, considerate correnti sul mercato del prodotto e segnatamente nelle condizioni migliori di conservazione e di efficienza, con garanzia di ogni danno o avaria evidente o occulta che possa prodursi o essere prodotta per effetto, ad esempio, dello stato di immagazzinaggio precedente o durante la consegna, della presa, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza sul prodotto, delle condizioni ambientali e meteorologiche o dello stato chimico-fisico delle materie o per difetti imputabili al personale cui sono affidate le operazioni predette o per difetto di imballaggio, scarso o non adatto.

I fornitori dovranno garantire altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, siano forniti nel rispetto delle norme vigenti.

I fornitori dovranno garantire la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della fornitura ai sensi dell'art. 1495 del C.C..

I prodotti oggetto della fornitura, per ciascun lotto, devono riportare:

- codifica ATC e codice AIC;
- descrizione del principio attivo;
- dosaggio;
- forma farmaceutica e via di somministrazione.

Dovranno inoltre soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- Conformità alle direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia; qualora nel corso della validità contrattuale sopravvenissero innovazioni normative in merito, i fornitori saranno tenuti a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle Aziende, qualora ne fosse vietato l'uso. I prodotti interessati da questa evenienza o in via di sostituzione sul mercato, prima di essere forniti, dovranno essere segnalati alle Aziende per opportuna e palese accettazione.
- Conformità in termini di etichetta o stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto e/o confezione secondo quanto approvato dall'AIFA con il decreto di registrazione.

- Conformità degli eccipienti alla normativa vigente.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Non potranno essere offerti e consegnati prodotti in confezioni ospedaliere non registrate AIC.

I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.

Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.

I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella con annullamento di colore rosso ed autoadesiva.

Tutti i prodotti dovranno riportare sul packaging esterno il codice a barre MINSAN. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre. Il confezionamento sarà così indicato:

- 1) confezionamento primario: da intendersi quale il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il farmaco in esso contenuto (ad es: i flaconi, le siringhe, i blister...);
- 2) confezionamento secondario: da intendersi quale l'imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario;
- 3) imballaggio esterno: costituito dallo scatolone contenente più confezioni secondarie di prodotti.

Il confezionamento primario ed il confezionamento secondario devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

I vaccini dovranno essere forniti in confezione ospedaliera; qualora tale confezione non fosse prevista, la confezione al pubblico dovrà essere integra e provvista di fustella idoneamente annullata, consentendo in ogni caso la lettura con mezzi ottici.

L'imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire la corretta conservazione dei prodotti e le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del prodotto e dalla monografia riportata nella Farmacopea Ufficiale (edizione in vigore).

I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di carico, di trasporto e di scarico. Per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione ed in idonei contenitori termici, al fine di garantire le condizioni di temperatura previste dalle monografie dei singoli prodotti e dalla monografia della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore e s.m.i. nonché dalle schede tecniche. Per i prodotti da conservarsi a temperatura controllata, negli imballi secondari dovranno essere apposti appositi rilevatori/marcatori della temperatura con taratura riferita alla temperatura di conservazione dei farmaci trasportati.

Gli imballaggi esterni dovranno essere tali da garantire i prodotti da qualsiasi eventuale danno che ne possa pregiudicare l'utilizzo (es. temperatura di conservazione, danneggiamento confezioni, ecc...) e dovranno riportare, ben visibili e chiaramente specificate, il fornitore di provenienza, la temperatura di conservazione, soprattutto se è obbligatorio mantenere la catena del freddo e l'eventuale tossicità o pericolosità dei prodotti contenuti.

I colli devono riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di un'etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto (comprensivo di lotto e scadenza) ed il relativo numero di confezioni primarie. Tale stampa/etichetta non dovrà essere in alcun modo coperta, né parzialmente né totalmente, da qualsiasi altra stampa/etichetta.

Solo per i casi di consegna di prodotti da conservare a temperatura controllata o da refrigerare, sul collo in posizione ben visibile anche in caso di confezionamento in pallet, dovrà essere indicato un "alert" per temperatura di conservazione.

Relativamente ai prodotti aggiudicati, i fornitori dovranno mettere a disposizione, in formato digitale .pdf, le schede tecniche nell'ultima versione aggiornata approvata dall'Agenzia Italiana del Farmaco e le scheda di sicurezza, ove previste dalla normativa vigente; di tale schede dovranno tempestivamente essere inviati eventuali aggiornamenti.

6. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle forniture in oggetto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, la Stazione appaltante può disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione, il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il Fornitore deve effettuare le consegne, **entro 7 giorni** lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, o termine più breve ove indicato nell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco), senza imporre alcun minimo d'ordine.

L'Azienda ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile. La merce dovrà essere consegnata, a spese del fornitore, al magazzino farmaceutico delle diverse Aziende, o comunque, nel luogo fisico indicato nel buono d'ordine, in unica soluzione, salvo diverso calendario opportunamente concordato, accompagnata da documento di trasporto che dovrà obbligatoriamente riportare:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero dell'ordine, completo di tutti gli elementi alfa numerici;
- AIC del prodotto consegnato, che dovrà corrispondere a quello ordinato e che dovrà essere riportato in fattura;
- quantitativo consegnato con unità di misura;
- numero del lotto di produzione;
- data di scadenza.

Le consegne si intendono eseguite quando la fornitura dei beni, senza dar luogo a contestazioni, perviene nei luoghi di volta in volta precisati nell'ordine di fornitura dalle diverse Aziende.

Il fornitore si dovrà impegnare a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi: non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione dell'ordine.

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un'etichetta riportante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere a perdere.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del prodotto. Se la validità fosse inferiore, il Fornitore deve contattare l'Azienda Sanitaria per verificare la disponibilità ad accettare forniture con periodi di validità inferiori, fatto salvo l'impegno ad accettare la restituzione dei quantitativi di farmaco scaduti e non utilizzati con il relativo accredito della somma corrispondente.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 7 giorni lavorativi, l'Azienda avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo "Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata.

7. INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DI PRODOTTI

Il presente paragrafo disciplina i casi di indisponibilità temporanea di un vaccino ovvero di uno o più dosaggi (cd. rottura di stock) di esso dovuta ad eventi occasionali, ascrivibili alla sfera del Fornitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sospensione dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall'utilizzo del sito produttivo (es. sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore.

In tutti i suddetti casi di indisponibilità temporanea, che dovrà essere rilevabile dal sito di AIFA, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle singole Aziende, indicando la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna.

In tutti i casi in cui l'indisponibilità temporanea non verrà documentata dall' AIFA, l'indisponibilità sarà equiparata alla mancata consegna e verranno applicate le penali previste all' art.13 per questa casistica.

Il Fornitore si impegna a rendere nuovamente disponibili, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del periodo di indisponibilità, i prodotti ovvero i dosaggi temporaneamente indisponibili nel rispetto dei termini di consegna di cui al precedente paragrafo 6, e ad informarne per iscritto le Aziende Contraenti.

Qualora l'indisponibilità si protragga per più di 30 (trenta) giorni, le Aziende avranno la facoltà di risolvere in tutto o in parte il Contratto di Fornitura relativamente al lotto di riferimento con le modalità di cui al successivo paragrafo 15.

La facoltà di risolvere il Contratto di Fornitura per l'indisponibilità per più di 30 (trenta) giorni non opera qualora il Fornitore comunichi alle Aziende entro 20 (venti) giorni dalla data di inizio del periodo di indisponibilità, l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del prodotto indisponibile, allo stesso prezzo.

Contestualmente alla predetta comunicazione, il Fornitore dovrà presentare:

- copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione, corrispondente all'ultimo aggiornamento approvato dall'AIFA;
- copia dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.) del prodotto offerto in sostituzione, rilasciata dalle Autorità competenti.

Le Aziende, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta comunicazione, procederà all'analisi della documentazione presentata e, in caso di esito positivo della stessa, autorizzeranno il Fornitore a sostituire con il prodotto equivalente o migliorativo quello precedentemente fornito e divenuto indisponibile.

8. GARANZIA A CORREDO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fideiussoria alle singole Aziende Sanitarie, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L'importo della cauzione è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme

pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

9. PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende contraenti.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Le fatture dovranno contenere tutti gli elementi previsti dalla legge in vigore, ivi incluso il CIG (CODICE Identificativo Gara) ed il codice AIC, che dovrà essere indicato con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.12.2017 (pubbl. in G.U. n.302 del 29.12.2017).

Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R., dalla Stazione appaltante.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Aziende contraenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al

Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle singole Azienda. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari".

10. CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – MODIFICHE DEI CONTRATTI

E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

L'Azienda Sanitaria corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda contraente, pena l'immediata risoluzione del Contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d'azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi al Fornitore sono disciplinate dall'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.

Al fine di consentire all'Azienda di predisporre l'atto autorizzativo, il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Azienda ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l'esecutore dovrà indicare:

- motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione/affitto corredata dalla relativa
- documentazione probatoria;
- dettagliato elenco dei prodotti interessati (determina di aggiudicazione, numero del contratto stipulato, descrizione dei prodotti, codici identificativi, riferimento della scheda fabbisogno, quantità residue nei lotti ceduti non ancora vendute alla data).

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante del Fornitore e della ditta subentrante.

Il Fornitore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati all'Azienda Sanitaria da omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dall'art.13 in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 un nuovo contraente può sostituire il contraente aggiudicatario del contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di commercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente all'Azienda unitamente alla copia della documentazione comprovante l'avvenuta cessione dei suddetti diritti e previa autorizzazione dell'Azienda che sarà concessa in esito alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

11. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora il Fornitore, nel periodo di validità contrattuale, immetta in commercio prodotti con device di somministrazione/confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre alle Aziende la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura.

Il fornitore dovrà inviare alle Aziende la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole, la sostituzione verrà validata e formalizzata dall'Azienda.

12. CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

Le Aziende si riservano il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo. Nel caso non fosse possibile periziare la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 7 giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte della Stazione appaltante.

Le Aziende metteranno a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 7 giorni solari dalla medesima segnalazione le Aziende potranno procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con la Stazione appaltante le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 7 giorni solari di deposito garantiti.

L'aver obbligato il magazzino farmaceutico a respingere, anche parzialmente, una fornitura può costituire inadempienza contrattuale.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

I prodotti oggetto di revoche ministeriali/ritiri devono essere ritirati dal fornitore entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Azienda. A decorrere dal 16° giorno verrà applicata la penale prevista all'art. 14 del presente capitolato. I costi di un eventuale smaltimento saranno addebitati al fornitore. In ogni caso il fornitore riconoscerà alle Aziende il valore nominale dei prodotti oggetto di ritiro con emissione di nota di credito o sostituzione degli stessi prodotti.

L'Azienda ha facoltà di rispedire al fornitore, con spesa a carico della Ditta stessa, sia i prodotti revocati/ritirati, che i prodotti consegnati erroneamente, dopo 15 giorni dalla data della revoca/ritiro, o dalla comunicazione di difformità.

13. INADEMPIMENTI E PENALI

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

E' fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l'Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l'Azienda medesima di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperienza di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabile all'Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l'Azienda Sanitaria di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperienza di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto relativamente al lotto di riferimento.

Fermo restando l'equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l'eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa

Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'azienda contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

14. CORRISPETTIVI ED ADEGUAMENTO PREZZI

Lo sconto offerto per prodotto in corrispondenza dei singoli lotti di gara, così come risultante dall'offerta economica, resta fisso ed invariabile per tutta la durata, anche per i prodotti che non sono risultati oggetto di aggiudicazione, salvo quanto di seguito riportato nel presente articolo in materia di adeguamento prezzi.

Eventuali diminuzioni del prezzo di riferimento, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti e determineranno una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto indicato in offerta; le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione da parte dell'Azienda Sanitaria.

Eventuali variazioni in aumento del prezzo di riferimento, conseguenti a disposizioni normative, dovranno essere comunicate tempestivamente dal Fornitore alla PEC delle Aziende ed avranno effetto dalla data dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti; il nuovo prezzo sarà rideterminato in applicazione della percentuale di sconto indicata in offerta.

Si applicano alla presente fornitura le disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012 convertito con modificazioni con L 135/2012, nell'ipotesi in cui dovessero emergere in fase di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione del contratto, differenze significative dei prezzi unitari rispetto ai prezzi di riferimento sul sito di ANAC o ad altri prezzi di aggiudicazione ottenuti da altri soggetti aggregatori. In tale caso infatti l'Azienda Sanitaria è tenuta a proporre al fornitore, nei termini indicati nel medesimo comma, una rinegoziazione del contratto che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi di fornitura ai prezzi di riferimento così come individuati dall'articolo medesimo.

Le singole Aziende Sanitarie si riservano la facoltà, qualora Consip spa attivasse una convenzione in merito agli articoli oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della convenzione di Consip spa, le Aziende potranno chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di adeguare ad essi i prezzi praticati e, in caso di diniego, potranno approvvigionarsi presso la ditta convenzionata con Consip spa senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

Qualora sopravvenga l'immissione in commercio di prodotti sovrapponibili a quelli aggiudicati in relazione all'utilizzo previsto nei piani vaccinali, anche nelle more degli esiti dell'eventuale nuova procedura acquisitiva, il Fornitore del prodotto aggiudicato dovrà adeguare, dal giorno successivo alla commercializzazione del nuovo vaccino, il prezzo della propria offerta almeno al prezzo massimo di cessione al SSN del vaccino equivalente (50% del prezzo al pubblico, IVA esclusa, ovvero al prezzo ex-factory se pertinente), se economicamente più vantaggioso.

Nei casi di rinegoziazione del prezzo di cui al presente articolo, in caso di mancato accordo, le Aziende Sanitarie hanno diritto di recesso con le modalità indicate al successivo art.12 del presente capitolato.

15. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

E' facoltà della Stazione appaltante di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di vaccini.

In particolare, la Stazione appaltante potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura di vaccini, con riferimento ai singoli lotti, qualora:

1. i piani relativi alle vaccinazioni adottati dalle competenti autorità vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;

2. sopravvenga l'immissione in commercio di prodotti sovrapponibili a quelli aggiudicati in relazione all'utilizzo previsto nei piani vaccinali.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga, nell'ipotesi di cui al precedente punto 2, della facoltà di annullare la fornitura di uno o più lotti, procederà, anche in base ai prezzi massimi di riferimento pubblicati da ANAC ove presenti, all'esperimento di una nuova procedura acquisitiva.

Le Aziende Sanitarie si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura:

- per motivi di pubblico interesse;
- a seguito dell'attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell'art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d'acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 14;
- a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in applicazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012;
- in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto;
- in caso di rifiuto del fornitore di adeguare il prezzo contrattuale offerto per il prodotto aggiudicato ad una quotazione non superiore a quella corrispondente al prezzo massimo di cessione al SSN del vaccino di nuova commercializzazione ad esso sovrapponibile in relazione all'utilizzo previsto nei piani vaccinali, come previsto al precedente paragrafo 14;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi delle singole Aziende o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte delle Aziende contraenti delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Le Aziende potranno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .

Le Aziende, potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

La Stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

16. DOMICILIO DEL FORNITORE E COMUNICAZIONI

Il Fornitore, all'atto della stipulazione del Contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il Contratto medesimo.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) fax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel Contratto;
- b) posta elettronica certificata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, le Aziende, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, le Aziende verificheranno il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.

136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alle Aziende e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

18. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e Stazione appaltante e le Aziende sarà competente esclusivamente il Foro di Perugia.

TABELLA ELENCO LOTTI

Numero lotto	Sub-lotto	CIG	Codice ATC	Principio Attivo	Forma Farmaceutica	Dosaggio	Unita di Misura	Quantità	Base d'asta	Note
1	A		J07AE01	VACCINO COLERICO	FIALE	3 ML	FIALA	3300	11,6	
2	A		J07AG51	VACCINO HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B CONIUGATO AL TOSSOIDE TETANICO O ALLA PROTEINA DIFTERICA	FIALE	0,5 ML	FIALA	840	12,28	
3	A		J07AH07	VACCINO MENINGOCOCCICO TIPO C CONIUGATO CON TOSSOIDE TETANICO O CON CORYNEBACTERIUM DIPHTARIAE CRM 197	FIALE	0,5 ML	FIALA	11098	10,85	
4	A		J07AH09	VACCINO ANTIMENINGOCOCCO B MULTICOMPONENTE	SIRINGA PRERIEMPITA	0,5 ML	SIRINGA	1946	50	DA UTILIZZARE IN SOGGETTI DI ETA' PARI O SUPERIORE A 10 ANNI. SI RICHIEDE DI OFFRIRE TUTTI I CONFEZIONAMENTI COMMERCIALIZZATI
5	A		J07AH09	VACCINO ANTIMENINGOCOCCO B MULTICOMPONENTE	SIRINGA PRERIEMPITA	0,5 ML	SIRINGA	45520	57,67	DA UTILIZZARE IN SOGGETTI DI ETA' INFERIORE A 10 ANNI. IL VACCINO DEVE ESSERE SOMMINISTRABILE ANCHE NEL PRIMO ANNO DI ETA'. IL FABBISOGNO INDICATO SI RIFERISCE AI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 10 ANNI A PARTIRE DA 2 MESI. SI RICHIEDE DI OFFRIRE TUTTI I CONFEZIONAMENTI COMMERCIALIZZATI.
6	A		J07AJ52	VACCINO DIFTERICO, TETANICO, PERTOSSICO ACELLULARE BAMBINI	FIALE	0,5 ML	FIALA	7840	12,6	
7	A		J07AJ52	VACCINO DIFTERICO, TETANICO, PERTOSSICO ACELLULARE ADULTI	FIALE	0,5 ML	FIALA	10410	12,6	DA UTILIZZARE PER LE DONNE IN GRAVIDANZA
8	A		J07AM01	VACCINO TETANICO ADSORBITO	FIALE	0,5 ML	FIALA	23512	3,4	
9	A		J07AM51	VACCINO DIFTERICO ADSORBITO/TETANICO ADSORBITO	FIALE	0,5 ML	FIALA	18964	4,25	

10	A		J07AP01	VACCINO ANTITIFOIDEO ORALE	CAPSULE	200 MG	CAPSULA	4354	9,51	
11	A		J07BA01	VACCINO CONTRO L'ENCEFALITE DA ZECCA	FIALE	0,5 ML	FIALA	50	36,82	
12	A		J07BA02	VACCINO CONTRO L'ENCEFALITE GIAPPONESE	FIALE	0,5 ML	FIALA	326	65,37	
13	A		J07BB02	VACCINO INFLUENZALE TETRAVALENTE VIRUS SPLIT (FRAMMENTATO) INATTIVATO	SIRINGA PRERIEMPITA	0,5 ML	SIRINGA	11600	5,9	DA UTILIZZARE PER BAMBINI A PARTIRE DA 6 MESI DI ETÀ E FINO A 3 ANNI
14	A		J07BC02	VACCINO EPATITICO A ADULTI	FIALE	1 ML/0,5 ML	FIALA	2642	18,5	
15	A		J07BF03	VACCINO POLIOMIELITICO INATTIVATO	FIALE	0,5 ML	FIALA	3788	7,02	
16	A		J07BL01	VACCINO FEBBRE GIALLA VIVO	FIALE	0,5 ML	FIALA	1360	17,71	
17	A		J07BM03	VACCINO PAPPILLOMAVIRUS UMANO (TIPI UMANI 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)	SIRINGA	0,5 ML	SIRINGA	24620	63	
18	A		J07CA02	VACCINO DIFTERICO ADSORBITO/TETANICO/PERTOSSICO ACELLULARE/POLIOMELITE INATT. PEDIATRICO (INDICATO PER CICLO PRIMARIO)	SIRINGA PRERIEMPITA	0,5 ML	SIRINGA	6638	17	
19	A		J07CA02	VACCINO DIFTERICO ADSORBITO/TETANICO/PERTOSSICO ACELLULARE/POLIOMELITE INATT.A DOSAGGIO RIDOTTO PER LA VACCINAZIONE DI RICHIAMO	FIALE	0,5 ML	FIALA	16840	18,27	DA UTILIZZARE IN BAMBINI A PARTIRE DA 3 ANNI DI ETÀ E PER ADULTI ED ADOLESCENTI

Nr. Lotto	Sub-lotto	CIG PADRE	Codice ATC	Principio Attivo	Forma Farmaceutica	Dosaggio	Unita di Misura	NOTE DI GARA	QUANTITA' ANNUA USL UMBRIA 1	QUANTITA' ANNUA USL UMBRIA 2	QUANTITA' ANNUA AZ. OSP. PG	QUANTITA' ANNUA AZ. OSP. TR	TOTALE ANNUO REGIONALE	Durata fornitura mesi	TOTALE REGIONALE PER GARA	Prezzo unitario a base d'asta iva esclusa	Valore TOTALE REGIONALE iva esclusa	Valore Max stimato con opzione 50% iva esclusa
1	A		J07AE01	VACCINO COLERICO	FIALE	3 ML	FIALA		1150	500	0	0	1650	24 mesi	3300	€ 11,60	€ 38.280,00	€ 57.420,00
2	A		J07AG51	VACCINO HAEMOPHILUS INFLUENZALE TIPO B CONIUGATO ALTOSSOIDE TETANICO O ALLA PROTEINA DIFTERICA	FIALE	0,5 ML	FIALA		100	120	150	50	420	24 mesi	840	€ 12,28	€ 10.315,20	€ 15.472,80
3	A		J07AH07	VACCINO MENINGOCOCCICO TIPO C CONIUGATO CON TOSSOIDE TETANICO O CON CORYNEBACTERIUM DIPHTARIAE CRM 197	FIALE	0,5 ML	FIALA		2989	2500	20	40	5549	24 mesi	11098	€ 10,85	€ 120.413,30	€ 180.619,95
4	A		J07AH09	VACCINO ANTIMENINGOCOCCO B MULTICOMPONENTE	SIRINGA	0,5 ML	SIRINGA	DA UTILIZZARE IN SOGGETTI DI ETA' PARI O SUPERIORE A 10 ANNI. SI RICHIEDE DI OFFRIRE TUTTI I CONFEZIONAMENTI COMMERCIALIZZATI	383	500	30	60	973	24 mesi	1946	€ 50,00	€ 97.300,00	€ 145.950,00
5	A		J07AH09	VACCINO ANTIMENINGOCOCCO B MULTICOMPONENTE	SIRINGA PRERIEMPITA	0,5 ML	SIRINGA	DA UTILIZZARE IN SOGGETTI DI ETA' INFERIORE A 10 ANNI. IL VACCINO DEVE ESSERE SOMMINISTRABILE ANCHE NEL PRIMO ANNO DI ETA'. IL FABBISOGNO INDICATO SI RIFERISCE AI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 10 ANNI A PARTIRE DA 2 MESI. SI RICHIEDE DI OFFRIRE TUTTI I CONFEZIONAMENTI COMMERCIALIZZATI.	13190	9500	30	40	22760	24 mesi	45520	€ 57,67	€ 2.625.138,40	€ 3.937.707,60
6	A		J07AJ52	VACCINO DIFTERICO, TETANICO, PERTOSSICO ACELLULARE BAMBINI	FIALE	0,5 ML	FIALA		2900	1000	0	20	3920	24 mesi	7840	€ 12,60	€ 98.784,00	€ 148.176,00
7	A		J07AJ52	VACCINO DIFTERICO, TETANICO, PERTOSSICO ACELLULARE ADULTI	FIALE	0,5 ML	FIALA	DA UTILIZZARE PER LE DONNE IN GRAVIDANZA	2500	2200	500	5	5205	24 mesi	10410	€ 12,60	€ 131.166,00	€ 196.749,00
8	A		J07AM01	VACCINO TETANICO ADSORBITO	FIALE	0,5 ML	FIALA		1706	8000	50	2000	11756	24 mesi	23512	€ 3,40	€ 79.940,80	€ 119.911,20
9	A		J07AM51	VACCINO DIFTERICO ADSORBITO/TETANICO ADSORBITO	FIALE	0,5 ML	FIALA		9072	400	0	10	9482	24 mesi	18964	€ 4,25	€ 80.597,00	€ 120.895,50
10	A		J07AP01	VACCINO ANTITIFOIDEO ORALE	CAPSULE	200 MG	CAPSULA		1575	600	2	0	2177	24 mesi	4354	€ 9,51	€ 41.406,54	€ 62.109,81
11	A		J07BA01	VACCINO CONTRO L'ENCEFALITE DA ZECCA	FIALE	0,5 ML	FIALA		10	15	0	0	25	24 mesi	50	€ 36,82	€ 1.840,90	€ 2.761,35
12	A		J07BA02	VACCINO CONTRO L'ENCEFALITE GIAPPONESE	FIALE	0,5 ML	FIALA		13	50	100	0	163	24 mesi	326	€ 65,37	€ 21.310,62	€ 31.965,93
13	A		J07BB02	VACCINO INFLUENZALE TETRAVALENTE VIRUS SPLIT (FRAMMENTATO) INATTIVATO	SIRINGA PRERIEMPITA	0,5 ML	SIRINGA	DA UTILIZZARE PER BAMBINI A PARTIRE DA 6 MESI DI ETÀ E FINO A 3 ANNI	6000	5300	250	50	11600	12 mesi	11600	€ 5,90	€ 68.440,00	€ 102.660,00
14	A		J07BC02	VACCINO EPATITICO A ADULTI	FIALE	1 ML/0,5 ML	FIALA		611	700	0	10	1321	24 mesi	2642	€ 18,50	€ 48.877,00	€ 73.315,50
15	A		J07BF03	VACCINO POLIOMIELITICO INATTIVATO	FIALE	0,5 ML	FIALA		1194	700	0	0	1894	24 mesi	3788	€ 7,02	€ 26.591,76	€ 39.887,64
16	A		J07BL01	VACCINO FEBBRE GIALLA VIVO	FIALE	0,5 ML	FIALA		330	350	0	0	680	24 mesi	1360	€ 17,71	€ 24.085,60	€ 36.128,40
17	A		J07BM03	VACCINO PAPILLOMAVIRUS UMANO (TIPI UMANI 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)	SIRINGA	0,5 ML	SIRINGA		6200	6100	0	10	12310	24 mesi	24620	€ 63,00	€ 1.551.060,00	€ 2.326.590,00

18	A		J07CA02	VACCINO DIFTERICO ADSORBITO/TETANICO/PERTOSSICO ACELLULARE/POLIOMELITE INATT. PEDIATRICO (INDICATO PER CICLO PRIMARIO)	SIRINGA PRERIEMPITA	0,5 ML	SIRINGA		2559	700	0	60	3319	24 mesi	6638	€ 17,00	€ 112.846,00	€ 169.269,00
19	A		J07CA02	VACCINO DIFTERICO ADSORBITO/TETANICO/ PERTOSSICO ACELLULARE/ POLIOMELITE INATT. A DOSAGGIO RIDOTTO PER LA VACCINAZIONE DI RICHIAMO	FIALE	0,5 ML	FIALA	DA UTILIZZARE IN BAMBINI A PARTIRE DA 3 ANNI DI ETÀ E PER ADULTI ED ADOLESCENTI	3380	5000	0	40	8420	24 mesi	16840	€ 18,27	€ 307.666,80	€ 461.500,20
																TOTALE iva esclusa	€ 5.486.059,92	€ 8.229.089,88

UMBRIA SALUTE E SERVIZI SCARL

Via Enrico Dal Pozzo s.n.c

06126 Perugia

Oggetto: APPALTO SPECIFICO INDETTO DA UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C. A R.L. (CRAS) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VACCINI ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELL’UMBRIA SUDDIVISA IN N.19 LOTTI . COD. GARA ANAC _____.

PATTO DI INTEGRITA’

L’Operatore Economico/Fornitore _____
con sede legale in _____, via _____
n. _____, codice fiscale/P.IVA _____, rappresentato da _____
_____ in qualità di _____

Con riferimento a quanto in oggetto,

Accetta il presente Patto di integrità alle condizioni che seguono

1. Finalità

Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra Umbria Salute e Servizi Scarl e l’Operatore Economico/Fornitore _____

di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante della procedura in oggetto.

2. Obblighi dell’operatore economico

L’Operatore Economico/fornitore:

dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di Umbria Salute e Servizi e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno

– e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare la gestione del contratto;

assicura di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;

si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Umbria Salute e Servizi, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti/collaboratori della Società stessa;

si obbliga ad informare il proprio personale e gli eventuali collaboratori, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

Art. 3. Obblighi di Umbria Salute e Servizi.

In particolare Umbria Salute e Servizi assume l’espreso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, anche al fine dell’eventuale assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Umbria Salute e Servizi è altresì obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’affidamento, ai sensi della Legge 190/2012 e alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità da parte dell’Operatore economico è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’Operatore economico stesso.

La violazione da parte dell’Operatore economico di uno degli impegni previsti a suo carico dal precedente art.2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata, la risoluzione di

diritto dal contratto.

Umbria Salute e Servizi può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, D.Lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione dell'affidamento effettuato e pertanto fino alla scadenza dello stesso, compreso il periodo dell'eventuale garanzia di quanto fornito.

Data _____

L'Operatore Economico/Fornitore

(Timbro e firma Legale rappresentante/Procuratore)

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DA BOLLO (ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO INDETTO DA UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C. A R.L. (CRAS) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VACCINI ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELL'UMBRIA SUDDIVISA IN N.19 LOTTI .
COD. GARA ANAC _____.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____ in qualità di: _____
(titolare/legale/procuratore/rappresentante) dell'operatore economico _____
_____.

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sim, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata:

DICHIARA

che l'imposta di bollo dovuta per l'istanza/dichiarazione inoltrata per la partecipazione alla gara in oggetto è stata assolta mediante contrassegno telematico identificativo n. _____ data ___/___/_____ detenuto presso la propria sede e si impegna a conservarlo ed a renderlo disponibile per eventuali controlli e verifiche ai sensi di Legge.

_____, ___/___/_____

IL DICHIARANTE

(da sottoscrivere digitalmente)

SCHEMA DI CONTRATTO
FORNITURA DI VACCINI
TRA

Azienda _____, (di seguito nominata, per brevità, anche Azienda), con sede legale in _____, Via _____ n. _____, C.F. _____ in persona del Direttore e legale rappresentante (o suo delegato) _____,

e

_____, sede legale in _____, via _____, C.F. _____ e, P. IVA _____, in persona del legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO:

- che con Determina del _____ adottata dall'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS) ai sensi della L.R. Umbria n.9/2014 e s.m.i., è stata indetto un Appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) di CONSIP relativo alla fornitura di vaccini alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria suddivisa in n.19 lotti, per un valore di complessivi € 5.486.059,92 + iva ed un valore massimo stimato, comprensivo dell'opzione di incremento delle forniture entro il limite massimo del 50%, di € 8.229.089,88 , con oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00;
- che con Determina dell'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. (CRAS) del _____ si è provveduto ad aggiudicare la procedura suddetta;
- che l'aggiudicazione è divenuta efficace in data _____;
- Che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei lotti elencati nell'ALLEGATO A, in cui sono indicati, per ciascun lotto, il CIG "derivato", il dettaglio tecnico economico delle offerte ed il valore complessivo per l'intera durata;
- che nessun impedimento sussiste per la stipula del presente contratto poiché si è provveduto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e smi, come da comunicazione prot. _____ della Prefettura di _____ (alternativa poiché il RUP della procedura di gara espletata da Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l ha provveduto a richiedere la documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i, alla Prefettura competente con lettera prot. n. _____ del _____ ed, ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e smi, le amministrazioni possono procedere alla stipula dei contratti anche in assenza della documentazione antimafia decorsi 30 giorni dall'inoltro della richiesta, sotto condizione risolutiva in caso di diniego).

CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo quadro

Articolo 2 – Oggetto dell'appalto

L'Azienda affida al Fornitore, che accetta la fornitura dei prodotti di cui all'elenco ALLEGATO A, per i quantitativi stimati annui ivi indicati per ciascun lotto.

Articolo 3 - Quantitativi

I quantitativi stimati per singolo lotto riportati nell'Allegato sono stati indicati in via del tutto presuntiva in quanto l'effettivo consumo dei Vaccini è difficilmente quantificabile preventivamente essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti.

I quantitativi medesimi non sono vincolanti e non impegnano la stazione appaltante e le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che avranno la facoltà di ordinare, secondo le necessità, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice le quantità stimata riportate nel presente paragrafo e nell'allegato potranno variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento), senza che per ciò il fornitore abbia a pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. Entro il limite massimo suddetto potranno essere ricompresi eventuali fabbisogni di Amministrazioni contraenti, lotti per i quali oggi non è evidenziato alcun fabbisogno.

Articolo 4 – Durata ed importo della fornitura

La fornitura in oggetto avrà durata di _____ mesi decorrenti dal _____ ed un corrispondente valore di complessivi stimati € _____ + iva al 10%.

Durante il periodo di validità dei contratti derivanti dalla presente procedura, Umbria Salute e Servizi potrà dar corso a nuove procedure di gara, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa, successivamente all'immissione in commercio di prodotti sovrapponibili a quelli aggiudicati in relazione all'utilizzo previsto nei piani vaccinali, con conseguente recesso dai contratti in corso o modifica degli stessi.

Nell'ambito del valore massimo stimato della fornitura di cui al paragrafo 1, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Articolo 5 - Esecuzione del contratto e Consegne

Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all'art.6 ed all'art.7 del capitolato tecnico.

Articolo 6 – Pagamenti

Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all'art.9 del capitolato tecnico.

Articolo 7 - Controlli Qualitativi/Quantitativi

Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all'art.12 del capitolato tecnico.

Articolo 8 - Inadempimenti e penali

Il Fornitore nell'esecuzione dei contratti è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

E' fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l'Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l'Azienda medesima di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabile all'Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l'Azienda Sanitaria di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni

non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto relativamente al lotto di riferimento.

Fermo restando l'equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l'eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa

Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'azienda contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Articolo 9 – Corrispettivi

Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all'art.14 del capitolato tecnico.

Articolo 10 – Recesso e risoluzione del Contratto

E' facoltà della Stazione appaltante di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di vaccini.

In particolare, la Stazione appaltante potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei vaccini, con riferimento ai singoli lotti, qualora:

1. i piani relativi alle vaccinazioni adottati dalle competenti autorità vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga l'immissione in commercio di prodotti sovrapponibili a quelli aggiudicati in relazione all'utilizzo previsto nei piani vaccinali.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga, nell'ipotesi di cui al precedente punto 2, della facoltà di annullare la fornitura di uno o più lotti, procederà, anche in base ai prezzi massimi di riferimento pubblicati da ANAC ove presenti, all'esperimento di una nuova procedura acquisitiva.

Le Aziende Sanitarie si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche

con riferimento a singoli lotti di fornitura:

- per motivi di pubblico interesse;
- a seguito dell'attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell'art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d'acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 14;
- a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in applicazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012;
- in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto;
- in caso di rifiuto del fornitore di adeguare il prezzo contrattuale offerto per il prodotto aggiudicato ad una quotazione non superiore a quella corrispondente al prezzo massimo di cessione al SSN del vaccino di nuova commercializzazione ad esso sovrapponibile in relazione all'utilizzo previsto nei piani vaccinali, come previsto al precedente paragrafo 14;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi delle singole Aziende o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte delle Aziende contraenti delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Le Aziende potranno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .

Le Aziende, potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

La Stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

Articolo 11 – Cauzione

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto relativamente alla fornitura in oggetto o previsti negli atti da questo richiamati, il Fornitore ha prestato apposita cauzione, con le modalità e condizioni stabilite dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria/polizza assicurativa n._____, del valore di € _____, pari al _____% del valore contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016.

Articolo 12 - Foro competente

Eventuali controversie, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno di competenza del Foro di Perugia. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 13 - Elezione di domicilio

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente contratto, il fornitore e l'Azienda Sanitaria eleggono domicilio ciascuno presso la propria sede legale.

Articolo 14 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti dell'Azienda i seguenti documenti:

- la Determina del _____, adottata dall'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., con la quale è stata indetta la procedura per la fornitura in oggetto , ivi inclusi il capitolato d'oneri ed il capitolato tecnico;
- l'offerta tecnica ed economica presentata dal fornitore in fase di gara ed acquisita agli atti della stazione appaltante.
- La Determina dell'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi del _____ con la quale è stata aggiudicata al fornitore la fornitura in oggetto.
- L'allegato A, in cui è riportato l'elenco dei lotti aggiudicati e, per ciascun lotto, il CIG "derivato", il dettaglio tecnico economico delle offerte ed il valore complessivo.

Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto il patto di integrità Allegato "B" di n._____ pagine.

Articolo 15 - Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda per legge.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto:

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria (o suo delegato _____), * *Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.*

Per il Fornitore _____ * *Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.*

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli atti richiamati), Articolo 2 (Oggetto dell'appalto), Articolo 3 (Quantitativi), Articolo 4 (Durata ed importo della fornitura), Articolo 5 – (Esecuzione del contratto e Consegne) Articolo 6 (Pagamenti), Articolo 7 (Controlli Qualitativi/Quantitativi), Articolo 8 (Inadempimenti e penali), Articolo 9 (Corrispettivi), Articolo 10 (Recesso e risoluzione Contratto), Articolo 11 (Cauzione), Articolo 12 (Foro competente), Articolo 13 (Elezione di domicilio), Articolo 14 (Documenti che fanno parte del contratto), Articolo 15 (Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale).

Per il Fornitore _____ (*firmato digitalmente)

* *Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.*